

Offese poste in una chat di classe: la presentazione della chat può essere utilizzata a fini sanzionatori?

Data: 11/12/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni/disciplina: sanzioni per offese via web](#)

Keywords:

#pbb #chat #cyberbullismo #bullismo #allieva #offendere #network #vittima #minaccia #commettere #classe

Domanda

Siamo un IIS.

In una classe prima, ancora prima dell'attuale lockdown, due allieve hanno pesantemente offeso altre compagne nella chat di classe, unitamente all'uso di parole volgari e paventate minacce per farsi passare i compiti già eseguiti. Queste offese, verificatesi anche talora in ricreazione, un giorno, in durante una lezione in classe con una docente totalmente inesperta, sono arrivate al parossismo, con successive minacce via chat, nemmeno tanto velate, via chat, di non riferire nulla a nessuno, pena passare dei guai, tanto che una mamma è venuta a ritirare per paura sua figlia un giorno prima della fine delle lezioni perchè non si sentiva sicura ed altre hanno scritto lamentando forti difficoltà da parte delle figlie per questa situazione. Le due erano già state riprese a più mandate da coordinatore, docenti e vicepreside.

Nel frattempo sono arrivati screenshot e registrazioni varie da parte di genitori e compagni di classe su tutto questo.

Interrogate tutte le allieve è emerso che le due avevano anche effettuato filmati in classe inserendoli in chat (Tik Tok, Instagram).

Sono state sentite anche le due "incriminate" che a loro dire non avevano fatto nulla. Nè si sono mai scusate, nè prima nè dopo.

Sono stati sentiti anche i loro i genitori (che non hanno compreso la gravità dei fatti).

Il consiglio di classe, sentite le varie testimonianze, allieve vittime e loro genitori e allieve accusate e loro genitori ha optato per una sanzione comprensiva di sospensione consistente (12 gg.) e lavori di studio e riflessione su bullismo e cyberbullismo da riferire in classe, con contatti (ora online) durante la sospensione da parte del coordinatore di classe. Una docente ha anche iniziato in classe un percorso specifico di discussione sull'accaduto e su queste tematiche, senza tuttavia ottenere alcunchè.

La sospensione è stata presa sulla base del Regolamento Generale e del Regolamento di disciplina che comprendono anche "atteggiamenti continuativi di presa in giro (più o meno sottile) e/o pressione psicologica, ancor più se accompagnata da minacce, fisiche e non, nei confronti di compagni più remissivi (bullismo). La gravità è aumentata dalla diffusione via social network di simili atteggiamenti (cyber bullismo), ancor più se accompagnati da foto/video ed espressioni persecutori e lesivi della dignità personale e/o del clima di relazioni positive e collaborative su cui la convivenza scolastica si basa ed alla cui costruzione è finalizzata", "comportamenti (sia durante le attività/lezioni in presenza che durante quelle a distanza che in ambienti esterni alla scuola) che turbano l'ordine e la convivenza scolastici" e le conseguenti fattispecie di comportamenti sanzionabili raccolte nel medesimo Regolamento ("Mancanza di rispetto verso le persone... L'alunno assume comportamenti di disturbo che impediscono o turbano il regolare svolgimento delle attività scolastiche (in presenza o a distanza), in particolare quelle didattiche; L'alunno utilizza un linguaggio volgare; L'alunno invia e divulga, attraverso smartphone o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all'interno dei locali della scuola senza autorizzazione; L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei confrontidei compagni e/o delle istituzioni; Come al capo precedente più la diffusione via social network ; L'alunno si comporta in maniera violenta e litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o persone ed elevato allarme sociale nella comunità scolastica, compresi gli atti perpetrati anche all'esterno; L'alunno commette azioni che violano in modo particolare la dignità e il rispetto della persona umana comprese condotte (all'interno e/o all'esterno della scuola) identificabili anche come bullismo e/o cyberbullismo.)

Ora le madri hanno presentato ricorso contro la durata della sospensione a loro dire troppo severa.

Una delle due insiste che la scuola non può centrare nulla con una chat privata, nè tantomeno prenderne visione, anche se trasmessa da altri, i quali a loro volta avrebbero commesso reato di violazione della privacy.

E' corretta questa affermazione?

Queste chat, consegnate da allievi offesi e minacciati e loro genitori sono utilizzabili oppure no come prove?

Risposta

Se si è ben compreso, la linea difensiva dei genitori consiste nell'affermazione del diritto di offendere e minacciare terzi all'interno di una chat privata, senza che la vittima abbia la possibilità di dolersene e nemmeno di chiedere aiuto sul presupposto che, altrimenti, violerebbe la privacy dell'aggressore. Tale assunto sembra difficilmente sostenibile. Del resto, in tal modo opinando, il cyberbullismo non sarebbe quasi mai né intercettabile né punibile, posto che esso si manifesta proprio (anche) all'interno di conversazioni pseudo private. Al riguardo si ricorda che la legge n.71/2017, all'art.1, reca la seguente definizione del cyberbullismo: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Le considerazioni che precedono consentono di affrontare l'ulteriore quesito avente ad oggetto la rilevanza disciplinare di fatti commessi sui social, fuori dal tempo scuola e dagli spazi scolastici. Sull'argomento, oltre a richiamare le precedenti consultazioni redazionali rinvenibili nella banca dati, si osserva che, laddove si optasse per circoscrivere la rilevanza disciplinare dei soli fatti occorsi a scuola durante l'orario scolastico, molte –se non tutte- delle finalità della legge n.71/ 2017 resterebbero lettera morta. Con questo, non si vuole certo sostenere che la scuola possa e debba controllare (e punire) qualunque condotta extra scolastica; al contrario, la redazione ritiene che (previa espressa considerazione nell'ambito del codice disciplinare), la scuola possa e debba considerare come rilevanti le condotte (anche se realizzate nei social network) che presentino un qualche collegamento con la comunità scolastica in senso ampio (ossia offensiva di allievi, docenti e personale amministrativo). E ciò anche se i fatti siano commessi in altra sede e fuori dall'orario scolastico.

In questa prospettiva, affinché le sanzioni siano legittime (e possano quindi resistere all'impugnazione innanzi al giudice amministrativo) è necessario che il codice di disciplina descriva in modo adeguato le infrazioni punibili prima che i fatti siano commessi. Fatta questa premessa, è evidente che la legittimità della sanzione dipende dalla corretta individuazione della condotta illecita alla luce del regolamento di disciplina e della scrupolosa osservanza della procedura, a partire dalla contestazione degli addebiti (rappresentata dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n.241/1990).

In ogni caso, nulla impedisce di raccogliere dichiarazioni testimoniali scritte delle vittime che descrivono le offese e le prevaricazioni subite, anche in via telematica.

Alla luce di quanto precede, la redazione ritiene che il materiale probatorio acquisito dalla scuola, formalmente presentato dalle vittime delle condotte prevaricatorie, ben possa essere utilizzato a fini disciplinari e ciò anche in ragione della natura educativa dell'azione svolta dalla scuola. Ancorché, come sempre, l'apprezzamento del giudice amministrativo non possa darsi per scontato, si tratta comunque di una battaglia meritevole di essere combattuta.

Ad ogni buon conto, i fatti rappresentati non si esauriscono all'interno dei social media, ma sono anche state perpetrate "in presenza", il che appare più che sufficiente per procedere.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.